

Circolare USRC n. 17 del 14/06/2023

Oggetto: Indicazioni per il recepimento delle previsioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 nell'ambito delle attività istruttorie già avviate e da avviare.


Pervengono presso quest'ufficio richieste di chiarimento circa le ricadute delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21, che, al comma 1-bis, ha disposto *“All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «dello stesso immobile» sono aggiunte le seguenti: «, la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché' documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati»”*

Per quanto disposto, il citato articolo 11 comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è modificato nel seguente testo:

*“Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile **la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché' documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati”***

Alla luce della nuova disposizione, delle segnalazioni ricevute e ravvisata l'utilità di una declinazione dell'argomento che garantisca uniformità e trasparenza in rapporto alle verifiche istruttorie da effettuare, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ritiene utile specificare e chiarire quanto di seguito riportato.

1. I requisiti per il riconoscimento del contributo sono quelli richiamati nell'articolo 1 comma 1-bis del DL 3/2023 convertito in Legge n. 21/2023 ovvero:
 - a) l'avvenuto accertamento del danno con scheda AeDES redatta a cura del Dipartimento di Protezione Civile a seguito dell'emergenza conseguente al sisma del 06/04/2009; è da considerarsi altresì valido l'accertamento del danno da parte di UTR/USRC/Sportelli decentrati ai sensi dell'articolo 2 co. 7 del DPCM del 4 febbraio 2013 (Provvedimento USRC 2/2013 o Decreto USRC 6/2020);
 - e, in aggiunta all'accertamento del danno di cui al punto a),
 - b) la presenza di ordinanza sindacale o provvedimento analogo (quale ad esempio verbale VVF o GTS/GTA o verbale dell'ufficio tecnico comunale o indicazioni contenute nella scheda AeDES dell'edificio) volto a documentare il nesso tra lo stato di danno dell'edificio e/o degli edifici e/o dell'aggregato ed i riflessi sulla pubblica incolumità/completa fruizione degli spazi pubblici/immobili riparati.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

2. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis dell'articolo 1 del DL n. 189/2016, la "condizione di inagibilità" indicata nell'articolo 1 comma 1-bis del DL 3/2023 convertito in Legge n. 21/2023, è da riferirsi ad accertamenti avvenuti prima degli eventi del sisma Centro Italia 2016. Non rientrano, pertanto, nei casi di cui alla presente circolare, gli aggregati ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis dell'articolo 1 del DL n. 189/2016 costituiti da edifici per i quali non sia stato accertato alcun esito AeDES per effetto del sisma 2009 e/o da edifici con esiti A per effetto del sisma del 2009 e non sono da ritenersi validi, ai fini del riconoscimento del contributo, gli eventuali accertamenti effettuati per tali aggregati dopo gli eventi del sisma centro Italia 2016 da parte di UTR/USRC/Sportelli decentrati ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2013 (Provvedimento USRC 2 o Decreto USRC 6).
3. La documentazione relativa al punto 1 deve essere consegnata con la documentazione di cui alle check list vigenti. L'eventuale assenza della già menzionata documentazione è posta ad oggetto di richiesta di integrazioni dall'USRC.
4. Il provvedimento di ammissione dell'USRC conterrà indicazione volta a consentire al Comune territorialmente competente ogni accertamento di competenza unitamente all'eventuale adozione di provvedimenti sindacali o strumenti analoghi volti alla tutela della pubblica incolumità.
5. Il perimetro dell'intervento proposto nell'istanza di contributo deve presentare conformità con il perimetro individuato dal Piano di ricostruzione o dalla pubblicazione adottata ai sensi e nei termini della OPCM 3820.
6. **I procedimenti non ancora definiti** con provvedimento di diniego/archiviazione per "danno preesistente" dovranno essere esaminati in coerenza con le previsioni di cui alla presente circolare.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
e della Programmazione**

Ing. Francesco Mattucci